



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 2405
fax + 39 040 377 2446
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

protocollo n. **6498/PROD.COMM**
riferimento: **prot. 6185/PROD.COMM.**
dd. 16 marzo 2009
allegato
Trieste, **18 marzo 2009**

A

oggetto: **legge regionale n. 29/2005, articoli 29 e 30, come sostituiti dagli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 13/2008 – Chiusura obbligatoria nella giornata del 25 aprile**

Con la nota sopra emarginata, trasmessa dall'impresa in indirizzo, è stato richiesto che il giorno 25 aprile c.a. sia autorizzata nella nostra Regione l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio.

Preliminarmente, si rileva che la disciplina delle giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, di cui agli articoli 29 e 30 della legge regionale n. 29/2005, è stata profondamente innovata dalla successiva legge regionale n. 13/2008 (articoli 4 e 5), ai sensi della quale l'obbligo di chiusura domenicale e festiva può essere derogato:

- a) nelle domeniche e festività del mese di dicembre;
- b) fino a un massimo di venticinque giornate domenicali e festive, ulteriori a quelle del mese di dicembre, previa comunicazione al Comune dell'elenco delle giornate di apertura prescelte (di contro alle otto domeniche o festività consentite dal decreto legislativo n. 114/1998).

Si segnala, inoltre, che nell'ordinamento regionale del Friuli Venezia Giulia, le 25 giornate di apertura domenicale e festiva concernono "ope legis" gli esercizi di tutte le tipologie (vicinato, media, grande struttura), allocati in qualsivoglia zona del territorio comunale; e non solo: sono gli stessi esercenti a scegliere liberamente le 25 giornate di apertura, comunicando il relativo elenco al Comune.

L'attribuzione diretta agli esercenti della facoltà di derogare alla chiusura obbligatoria domenicale e festiva costituisce espressione dell'auto-organizzazione del singolo operatore commerciale e, in definitiva, del principio di libertà economica privata, nel rispetto, comunque, di una regolamentazione, per quanto minima, che garantisca uniformità di trattamento e di disciplina del settore, a garanzia della tutela dei lavoratori, oltre che dei consumatori: per tale motivo sono state fissate, nel comma 7 dell'articolo 29 della legge

regionale, specifiche giornate di chiusura obbligatoria inderogabile, concernenti festività particolari e tradizionalmente rilevanti nell'ordinamento sociale nazionale: Capodanno, Epifania, Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, Festività della Liberazione, del Lavoro e della Repubblica, Ferragosto, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

La festività del 25 aprile, pertanto, costituisce una fattispecie di chiusura obbligatoria ed inderogabile, ad eccezione di quanto stabilito nel novellato articolo 30 (*Deroghe per le località a prevalente economia turistica*) della legge regionale n. 29/2005, dove è prescritto che:

<<1. Nei comuni classificati come località a prevalente economia turistica, gli esercenti determinano liberamente l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi, in deroga a quanto disposto agli articoli 28 e 29.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche:

a) agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa allocati nella zona omogenea A del Piano regolatore generale comunale (PRGC) ovvero nei centri storici, così come previsti e riconosciuti negli strumenti urbanistici generali dei Comuni;

b) agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale.

3. Le località a prevalente economia turistica sono individuate nei comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro.>>

Si rileva che l'espressa deroga, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 30 in argomento, riguarda sia la fascia oraria prescritta dall'articolo 28 della legge regionale 29/2005, sia l'obbligo di chiusura contemplato nel successivo articolo 29, incluso l'obbligo relativo alle giornate di festività particolarmente rilevanti, di cui al comma 7 dell'articolo 29 citato.

In altre parole, la liberalizzazione propria delle località a prevalente economia turistica, individuate nei Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro, la cui vocazione turistica è riconosciuta, per tradizione, a livello internazionale e dove le presenze della popolazione sempre turistica, in comparazione a quella dei residenti, presentano livelli di significatività oggettivamente alta (Grado 163 %, Lignano Sabbiadoro 523 %), è stata estesa:

1. a tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia, relativamente agli esercizi di qualsiasi tipologia (vicinato, medie, grandi strutture), qualora allocati nella zona omogenea A del PRGC, ovvero nel centro storico, così come definito dallo strumento urbanistico generale del Comune;

2. a tutti gli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq. 400, allocati in tutti i Comuni della Regione ed in qualunque zona del territorio comunale; la finalità della norma è quella di salvaguardare, a precipua tutela del

consumatore, una rete di approvvigionamento formata da negozi a rilevanza pressoché regionale, entro il limite della metratura (mq. 400 di superficie di vendita) che, per legge, viene liberalizzata anche per quanto concerne l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione (articoli 11, comma 1, e 12, comma 2, della legge regionale 29/2005).

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
telefono: 040 3772405
e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it